

**OGGETTO: Approvazione convenzione con i Comuni della Val di Fassa e il Comune General de Fascia per la gestione associata dei compiti e delle attività dei Comuni connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate.**

**Delibera n. 23 del 15.06.2023**

PREMESSO e rilevato che:

- l'articolo 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii. prevede "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento." (...) "Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.";
- l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ("Legge finanziaria provinciale 2011"), introdotto dall'art. 4 della successiva L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 ("Legge finanziaria provinciale 2012"), (ora abrogato ad eccezione del comma 5) conformemente a quanto previsto dal suddetto Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2012, ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° luglio 2013 i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori servizi e forniture, informatica;
- l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, introdotto con la L.P. n. 12 del 13

**SE TRATA: Approvazione convenzione con i Comuni de Fascia e il Comune General de Fascia per la gestione associata dei doveri e delle attività dei Comuni collegati ai servizi e alle funzioni amministrative in cont de entrèdes.**

**Delibera n. 23 del 15.06.2023**

L Ombolt l met dant:

- l'articolo 35 del Codice di Enti Locali de la Region Autonoma Trentin Sudtirolo, aproà con L.R. dai 3 del 2018, n. 2 e m. e i.f.d. l perveit "per poder meter en esser funziuns e servijes a na vida coordinèda, i comuns, la sociations de comuns e la unions di comuns pel sotscriber anter de ic, co la provinziis autonomes, convenziuns aposta. La convenziuns les cogn stabilir i fins, la regnèda, la modalitèdes de consultazion di enc contraenc, sie raporc finanzièi e i oblighes e la garanzies che cogn esser anter un e l auter. La convenziuns scrites tel coma 1 les pel vegnir sotscries da un Comun ence per se emprevaler del servije di ofizies de n auter Comun, lascian a valer la responsabilità di ac a ogne Comun convenzionà e l respet de chel che l é stabilì dal coma 2. Ti caji scric de sora la convenziuns les pel perveder ence l trasferiment de personal dependent te n auter Comun de avaliamet" (...) "La convenziuns l é cordanzes amministratives aldò del artìcol 15 de la lege dai 7 de aost del 1990 n. 241.";
- l'artìcol 8 bis de la L.P. dai 27.12.2010 n. 27 ("Lege finanzièla provinzièla del 2011"), desche metù a jir col art. 4 de la L.P. dai 27.12.2011 n. 18 ("Lege finanzièla provinzièla del 2012"), (ades tout ju fora che l coma 5) aldò de chel che l é stat pervedù dal Protocol de cordanza per la finanza locala per l 2012, l à stabilì la gestions sozièdes de obligh tras la Comunitàdes, col perveder che a scomenzèr dal 1m de messèl del 2013 i comuns e la Unions de Commons che à manco che 10.000 sentadins cogne gestir a na vida sozièda, tras la Comunitàdes de partegnuda o cordanzes anter Comunanzes, la encèries e la ativitèdes coleé ai servije e a la funziuns amministratives en cont de entrèdes, contrac e apalc de lurier, servijes e compres, informatica;
- l'artìcol 9 bis de la lege provinzièla dai 16 de jujn del 2006, desche metù a jir co la L.P. n.

- novembre 2014, (ora abrogato) prevedeva che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L. La delibera provinciale n. 1676/2015, che individuava le funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma associata;
- i Comuni della Valle di Fassa e il Comun general de Fascia con Convenzione in Rep. atti privati n. 462 del 07.10.2013, modificata con la convenzione Rep. atti privati n. 470 del 25.02.2014 hanno stipulato la gestione associata dei compiti e delle attività dei Comuni connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, che scade il 31.08.2023.
  - nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, e nella successiva legge provinciale 29 dicembre 2019 n. 20, la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali hanno previsto il superamento dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa dei Comuni, quali enti autonomi che rappresentano le comunità locali, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo;
  - la gestione associata in materia di entrate dei Comuni della Val di Fassa, in essere da oramai 10 anni, ha raggiunto ottimi risultati organizzativi e funzionali;
  - la gestione del servizio in forma associata assicura una maggior funzionalità operativo-gestionale, una fattiva collaborazione tra i dipendenti nello svolgimento dei propri compiti e, conseguentemente, l'erogazione di un servizio migliore ai cittadini;
  - sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, con l'istituzione del servizio in gestione associata viene centralizzata la spedizione delle fatture avvalendosi dei macchinari appositamente acquistati nel corso degli anni, in modo da garantire una trasmissione puntuale ed efficiente dei documenti;
- 12 dai 13 de november del 2014, (ades tout ju) l pervedea che, per arjonjer i obietives de finanza publica ence col vardèr de limitèr la speises di enc locai, i comuns con manco che cinchmile sentadins cogne meter a jir a na vida sozièda, tras convenzion, i doveres e la ativitàes spezfichèdes te na lingia, che corespon a funzioms de bilanz enjignà aldò de schemes pervedui dal Decret del President de la Jonta Regionèla dai 24 de jené del 2000 n. 1/L. La deliberazion provinzièla n. 1676/2015, che troa fora la funzioms de obligh da meter en esser a na vida sozièda;
- I Comuns de Fascia e I Comun General de Fascia con Convenzion te Rep. documenc privac n. 462 dai 07.10.2013, mudèda con convenzion Rep. documenc privac n. 470 dai 25.02.2014 i à sotscriu la gestion sozièda di doveres e de la ativitàes di Comuns coleé ai servijes e a la funzioms aministratives en cont de entrèdes, che va fora ai 31.08.2023;
  - tel protocol de cordanza en cont de finanza locala per l 2020, sotscriu ai 8 de november del 2019, e te la lege provinzièla dai 29 de dezember del 2019 n. 20, la Provinzia Autonoma de Trent e I Consei de la Autonomies Locales les à pervedù che vegne tout ju l obligh de meter en esser a na vida sozièda la funzioms de comun pervedù dai articoi 9 bis e 9 ter de la Lege Provinzièla dai 16 de jugn del 2006, n. 3, aldò de l'autonomia de dezijion e de endrez che ge pervegn ai Comuns, desche enc autonomes che raprejentea la comunitàes locales, che se cruzia de sie enteresc e de sie svilup;
  - la gestion a na vida sozièda en cont de entrèdes di Comuns de Fascia, en esser da encomai 10 egn, l'à arjont ejic percacenc soraldut per chel che vèrda l endrez;
  - la gestion del servije a na vida sozièda la arsegura na miora fazon de endrez e gestion, na colaborazion de utol anter i dependenc per fèr sie lurieres e, aldò de chest, sporjer n servije mior ai sentadins;
  - dal pont de veduda del economizità e del efienza, col meter a jir n servije tras la gestion sozièda vegn zentralisà la spedizion de la fatures tras machines comprèdes aposta fora per i egn passé, coscita da poder manèr demez a na vida puntuala e efizienta i documenc;

- il Comun General de Fascia e le Amministrations Comunali ricomprese nel medesimo territorio si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata del servizio entrate;
- l'Organo di Governo, Consei di Ombolc, nella propria seduta di data 8 maggio 2023 ha stabilito di costituire, per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal 1° settembre 2023, la gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate nei Comuni della Valle di Fassa, approvando lo schema della convenzione diretta a disciplinare la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di entrate dei Comuni della Val di Fassa, tenendo conto delle esigenze locali e delle peculiari caratteristiche organizzative e logistiche degli enti locali di Fassa;
- nello schema della convenzione, diretta a disciplinare la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di entrate dei Comuni della Val di Fassa, si individuano i nuovi termini e le modalità con le quali procedere, i termini per la sottoscrizione della convenzione, i connessi rapporti giuridici e finanziari ed infine i specifici ruoli nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività;
- l'articolo 5, comma 3, prevede in particolare la possibilità di variare nel corso del tempo la dotazione del personale adibito alla gestione associata in base a decisioni dell'Organo di Governo e senza la necessità di riapprovare la convenzione; tale comma lo si evidenzia in quanto, alla data attuale, vi sono diverse figure professionali prossime alla pensione e quindi deve essere garantita la flessibilità nella gestione dei dipendenti comunali, i quali, in alcuni casi, svolgono ulteriori mansioni nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza, rendendo quindi necessario contemperare tali esigenze con lo svolgimento dei compiti della gestione associata;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la relazione che precede;

PRESO ATTO che l'esercizio di determinate funzioni in via associata non costituisce più un obbligo normativo ma una facoltà degli enti;

RITENUTO di costituire, per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal 1° settembre

- I Comun General de Fascia e la Amministrations de Comun del medemo raion se à scontrà più outes tras sie raprezentanc con chela de se confrontèr en cont ai desfrenc aspec de la gestion a na vida sozièda del servije de la entrèdes;
- I orghen de goern, I Consei di Ombolc, te la scontrèda dai 8 de mé del 2023, I à stabili de meter a jir, per n tart de temp de 10 egn (diesc) dai 1° de setember del 2023, la gestion sozièda di doveres e de la ativitédes coleédes ai servijes e a la funziions aministratives en cont de entrèdes di Comuns de Fascia, con chela de aproèr I schem de cordanza che disciplina la gestion sozièda di doveres e de la ativitédes en cont de entrèdes di Comuns de Fascia, tegnan cont tant di besegnes spezifics del post che de la carateristiches de endrez e logistiches particulères di enc locai de Fascia;
- tel schema de cordanza, che disciplina la gestion sozièda di doveres e de la ativitédes en cont de entrèdes di Comuns de Fascia, vegn troà fora i neves termins e la modalitèdes per jir inant, i termins per la sotscrizion de la convenzion, i raporc giuridics e finanzièi coleé e tinultima la pèrts spezifiches per endrezèr e programèr i doveres e la ativitédes;
- I articol 5, coma 3, I perveit de poder mudèr tel temp I endrez del personal che laora per la gestion sozièda aldò de la dezijions del Orghen de goern e zenza I besegn de aproèr endò da nef la convenzion; chest coma el ven metù al luster percheche, anchecondì, I é desferenc dependenc che à da jir prest en penscion e, a chesta vida, vegn dat I met de poder ge dèr n endrez più flessibol te la gestion di dependenc de comun, ajache zachei à più manscions te sia aministracion de comun, con chela de perveder chisc besegnes apede al cogner fèr i doveres enciarié da la gestion sozièda;

#### **L CONSEI DE COMUN**

VEDÙ la relazion dantfora;

TOUT AT che meter a jir funziions a na vida sozièda no I é più n obligh aldò d ela lege ma na dezijion di enc;

CONSCIDRÀ de meter en esser, per n tart de temp de 10 egn (diesc) dai 1° de setember

2023, la gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate nei Comuni della Valle di Fassa, con le medesime modalità a suo tempo approvate e formalizzate da ultimo nella Convenzione Rep. n. 470 Atti privati del 25 febbraio 2014, ora in scadenza, che viene pertanto riproposta, con degli opportuni adeguamenti, secondo lo schema allegato;

ESAMINATO lo schema di convenzione già approvato dai Sindaci nei Consigli di Ombolc dd. 8 maggio 2023;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione tra il Comune general de Fascia e i Comuni della Val di Fassa per la gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, come da schema allegato sotto la lettera A);

DATO ATTO che la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2. spetta al Segretario generale in base agli atti di competenza approvati con deliberazione della Giunta comunale del n. 175 del 28 novembre 2019 e al Decreto di nomina a firma del Sindaco prot. n. 10903 del 6 ottobre 2020;

VISTO l'art. 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che definisce le disposizioni applicabili ai Comuni di lingua ladina e al Comune general de Fascia e in particolare il comma 9;

VISTA la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto comunale;

ACCERTATA la propria competenza, in base all'art. 49 c.3 lett. b del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

PRESA visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

DATO atto che, attesa l'urgenza di provvedere al fine di rendere immediatamente esecutiva la predetta convenzione, sussistono i requisiti di cui all'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 per dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

del 2023, la gestione sozièda di doveres e de la ativitèdes coleédes ai servijes e a la funziions aministratives en cont de entrèdes di Comuns de Fascia, co la medema modalitèdes aproèdes e formalisèdes enlouta co la convenzion Rep. documenc privac n. 470 dai 25.02.2014, che la é do che la va fora, che la vegn donca proponeta endò da nef, coi mudamenc che ocor aldò del schem enjontà;

VARDÀ fora l schem de convenzion ja aproà dai Ombolc tel Consigli di ombolc dai 8 de mé del 2023;

RETEGNÙ de aproèr l schem de convenzion anter l Comun General de Fascia e i Comuns de Fascia per la gestion sozièda di doveres e de la ativitèdes coleédes ai servijes e a la funziions aministratives en cont de entrèdes, desche tel schema enjontà a la letra A);

DAT AT che sotscriber la convenzion dita dant ge pervegn al Segretar general, aldò di documenc de encèria aproé con deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 ai 28 de november del 2019 e aldò del Decret de nomina sotscrit da l'Ombolt prot. n. 10903 dai 6 de otober del 2020,

VEDÙ l art 19 de la lege provinzièla dai 16 de jugn del 2006, n. 3 che troa fora la despojziions da meter en दौरa per i Comuns ladins e al Comun General de Fascia e più avisa l coma 9;

VEDÙ la lege provinczèla dai 27 de dezmeber del 2010, n. 27;

VEDÙ l Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirolo, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e m.f.d.;

VEDÙ l Statut de Comun;

ZERTÀ sia competenza aldò del art. 49 c. 3 let. b. del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirolo, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e m.f.d.;

VEDÙ i pareres dac ju aldò del art. 185 c. 1 del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirolo, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e m.f.d.;

DAT AT che, conscidrà la prescia de meter en दौरa da sobito la convenzion dita dantfora, che l é en esser i requisic pervedui dal art. 183 c. 4 del Codesc di enc Locai de la Region Autonoma Trentin Sudtirolo aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2 per declarèr chest provediment en दौरa da sobito;

CON n. 13 voti favorevoli, astenuti n. 0 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti e, separatamente, per l'immediata esecutività, con n. 13 voti favorevoli, astenuti n. 0 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

1. di costituire, per le motivazioni evidenziate in premessa, per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal 1° settembre 2023, la gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate tra il Comun General de Fascia ed i 6 Comuni della Valle di Fassa;
2. di approvare la convenzione per la gestione associata di cui al punto 1., come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2. spetta al Segretario generale in base agli atti di competenza approvati con deliberazione della Giunta comunale del n. 175 del 28 novembre 2019 e al Decreto di nomina a firma del Sindaco prot. n. 10903 del 6 ottobre 2020;
4. di impegnare l'Amministrazione a dare attuazione alla gestione associata in oggetto, assumendo tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di competenza del Comune;
5. di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa sui bilanci annuale e pluriennale, derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui sopra;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

CON nr. 13 de stimes a favor palesèdes con man uzèda dai nr. 13 Conseieres che à tout pèrt e, per chel che vèrda l meter en doura l provediment da sobito, con nr. 13 stimes a favor dates jù co la man uzèda dai nr. 13 conseieres che à tout pèrt

### DELIBEREA

1. de meter a jir, per la rejons dites dantfora, per n tart de temp de 10 egn (diesc) dai 1° de setember del 2023, la gestion sozièda di doveres e de la ativitèdes coleédes ai servijes e a la funziions aministratives en cont de entrèdes anter l Comun General de Fascia e i 6 Comuns de Fascia;
2. de aproèr la convenzion per la gestion sozièda dita tel pont 1., aldò del schem enjontà a chesta deliberazion che l é sia pèrt en dut e per dut;
3. de dèr at che ge pervegn al Segretar general, aldò di documenc de encèria aproé con deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 ai 28 de november del 2019 e aldò del Decret de nomina sotscriit da l'Ombolt prot. n. 10903 dai 6 de otober del 2020, sotscriver la convenzion dita tel pont n. 2. che vegn dant;
4. che l'aministrazion se dèsc ju a meter en doura la gestion sozièda dita te argoment, tolan su dant che l é meso duc i provedimenc che ocor de competenza de Comun;
5. de sburlèr a provedimenc da do l tor su i empegnes de speisa sul bilanz anual e plurienal, che vegn ca da la sotscrizion de la convenzion dita sunsora;
6. de sottrissèr che de contra chesta deliberazion vegn ametù chisc recorsc:
  - *oposizion da man di sentadins dant che sie fora l trat de temp de la publicazion, aldò del art. 183 c. 5 del C.E.L. aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2;*
  - *recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent da portèr dant dant che sie fora 60 dis dal termin de la publicazion, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.07.2010, n 104;*
  - *recors straordenèr al President de la Republica da chi che à enteres dant che sie fora 120 dis dal termin de la publicazion, aldò del articol 8 del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

**Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15.06.2023**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Giovanni Bernard**

**Dott.ssa Lara Brunel**

**COMUN GENERAL DE FASCIA**

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINCIA DE TRENT*



**Rep. N. --- / Atti privati del --/--/2023.**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ  
CONNESSI AI SERVIZI  
E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ENTRATE  
DEI COMUNI DELLA VAL DI FASSA**

L'anno 2023, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comun general  
de Fascia in Strada di Pré de Gejia, n. 2 a San Giovanni di Fassa (Trento),-----  
----- t r a -----

1. il COMUN GENERAL DE FASCIA (C.F. 91016380221), in persona dell' avv. GIUSEPPE DETOMAS, Procurador e legale rappresentante dell'Ente, nella cui sede è domiciliato e che interviene nel presente atto in base alla deliberazione N. \_\_ del \_\_\_\_\_ del Consei General;-----
2. il COMUNE DI MOENA (C.F. 00152150223), in persona del sig. ALBERTO KOSTNER, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Moena e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. \_\_ del \_\_\_\_\_;-----
3. il COMUNE DI SORAGA DI FASSA (C.F. 00334870227), in persona del sig. PEDERIVA VALERIO, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Soraga di Fassa e che interviene in base alla deliberazione del Consiglio N. \_\_ del \_\_\_\_\_;-----

4. il COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA (C.F. 82000950228), in persona del sig. GIULIO FLORIAN, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di San Giovanni di Fassa, il quale interviene in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;-----
5. il COMUNE DI MAZZIN (C.F. 82000750222), in persona del sig. FAUSTO CASTELNUOVO, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di MAZZIN e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;-----
6. il COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA (C.F. 82000230225), in persona del sig. IVO BERNARD, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Campitello di Fassa e che interviene in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;-----
7. il COMUNE DI CANAZEI (C.F. 00374450229), in persona del dott. GIOVANNI BERNARD, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Canazei e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale N. N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;-----

----- premesso che: -----

- nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, siglato il 28 ottobre 2011, la Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) ed il Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) hanno dato atto che *“nell’ambito dell’ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l’attuazione della legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali”*;-----
- nel medesimo atto, le Parti hanno concordato sull'opportunità di prevedere, in una prima fase, che i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitino in forma associata mediante le Comunità i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di: sportello unico delle attività produttive, con progressiva estensione all'intero settore commercio; entrate; informatica; contratti e appalti;-----
- l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (“Legge finanziaria provinciale 2011”), introdotto dall'art. 4 della successiva L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 (“Legge finanziaria provinciale 2012”), conformemente a quanto previsto dal suddetto Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2012,

ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° luglio 2013 i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori servizi e forniture, informatica;-----

- l'art. n. 2 del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 di data 08.11.2019, stabilisce il superamento dell'obbligo delle Gestioni associate rendendole di fatto facoltative;
- la convenzione per la "Gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate nei Comuni della valle di Fassa", Rep. atti privati n. 462 del 07.10.2013, modificata con la convenzione Rep. atti privati n. 470 del 25.02.2014, con cui i Comuni della valle di Fassa hanno stabilito di gestire i servizi relativi alla gestione delle entrate in maniera associata disciplinandone le modalità di svolgimento;
- la durata della richiamata convenzione è stabilita in 10 anni decorrenti dal 1° settembre 2013, e quindi la stessa è in scadenza;
- l'Organo di Governo, nella propria seduta di data 15.06.2023 ha stabilito di costituire, per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal 1° settembre 2023, la Gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate nei Comuni della valle di Fassa, approvando lo schema della presente convenzione diretta a disciplinare la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di entrate dei Comuni della Val di Fassa, tenendo conto delle esigenze locali e delle peculiari caratteristiche organizzative e logistiche degli enti locali di Fassa-----

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue: -----

#### **ARTICOLO 1 - Valore delle premesse.**

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla sua interpretazione ed applicazione. -----

#### **ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione.**

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, i 6 Comuni della Val di Fassa individuati in

apertura - e di seguito indicati semplicemente come “Comuni” - ed il Comun general de Fascia - di seguito indicato semplicemente con la sigla “C.g.F.” - convengono di costituire il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate dei medesimi Comuni.-----

2. La gestione associata assume la denominazione di “*SERVIZIO ENTRATE – COMUN GENERAL DE FASCIA*”. -----

3. Al C.g.F. è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili; come tale, il C.g.F. provvede, in particolare, a:-----

- gestire e organizzare il servizio per conto dei Comuni, avvalendosi del personale dedicato alla gestione associata secondo i successivi artt. 5 e 6 e nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dall’Organo di governo di cui al successivo art. 7;-----
- adottare, ad opera dei suoi organi amministrativi o dei funzionari preposti ai suoi uffici, a seconda della rispettiva competenza, gli atti e i provvedimenti, anche organizzativi, ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall’Organo di governo.-----

4. Il C.g.F. è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento, per l’assegnazione ed erogazione di eventuali incentivi finanziari inerenti la gestione associata del servizio entrate.-----

### **ARTICOLO 3 - Finalità della gestione associata del Servizio Entrate.**

1. Gli enti aderenti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il Servizio Entrate secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di realizzare un’adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni di loro competenza in termini sia di servizi offerti, che dei relativi costi, senza duplicazione né sovrapposizione di ruoli e responsabilità. -----

2. L’organizzazione dei servizi associati privilegia modelli di gestione a rete che coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale. Per supportare specifiche esigenze del servizio associato è possibile avvalersi della collaborazione degli strumenti di sistema, secondo quanto concorderanno gli enti convenzionati nell’ambito dell’Organo di governo di cui al successivo art. 7.-----

3. La gestione associata del Servizio Entrate è finalizzata al conseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, a migliorare il servizio sul territorio ed a valorizzare

la professionalità del personale coinvolto. Dalla gestione associata devono dunque derivare economie di scala, un migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) ed un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità). -----

4. Scopo della gestione associata è quello di assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio entrate dei Comuni aderenti secondo le leggi ed i regolamenti in vigore; rientrano, in particolare, nella gestione associata, a decorrere dall'anno di competenza 2023, compresi gli insoluti e/o la gestione di quanto in pendenza per gli anni a partire dal 2023 e precedenti, le seguenti entrate comunali:-----

- a) ex Imposta Municipale Propria (IMUP) ed ex TASI tributo per i servizi indivisibili; -----
- b) Imposta Immobiliare semplice (IMIS);-----
- c) ex tassa permanente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e canone permanente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), ad esclusione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, che rimangono in capo ai singoli Comuni;-----
- d) ex TOSAP e COSAP temporanei e canone per la concessione di posteggi di mercato su aree pubbliche, limitatamente al calcolo degli importi da pagare a tale titolo;-----
- e) ex Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ex diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/PA) e del canone sostitutivo della pubblicità;-----
- f) Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche permanente, ad esclusione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, che rimangono in capo ai singoli Comuni;-----
- g) Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche temporanei e per i posteggi di mercato su aree pubbliche, limitatamente al calcolo degli importi da pagare a tale titolo;-----
- h) Canone Unico Patrimoniale per esposizione pubblicitaria temporanea e permanente, ad esclusione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, che rimangono in capo ai singoli Comuni, come anche i diritti sulle pubbliche affissioni; -----
- i) Servizio Idrico Integrato, con gestione della fatturazione dei consumi e dei relativi insoluti a decorrere dal 2013 ed anche per gli anni precedenti, per quanto riguarda gli insoluti;-----
- j) Tariffa rifiuti (TIA/TARIP), con gestione della fatturazione dei consumi e dei relativi insoluti a

decorrere dal 2012 ed anche per gli anni precedenti, per quanto riguarda gli insoluti; -----

k) Ex maggiorazione TARES/TIA di cui all'art.14 comma 13 D.L. 6.12.2011 n. 201 e s.m. e i.; -----

l) nuovi tributi comunali, comunque denominati, che venissero istituiti od introdotti in seguito, in aggiunta e/o in sostituzione delle entrate elencate sopra le precedenti lettere da a) a j). -----

5. Con riferimento alle suddette entrate, è compito della gestione associata: -----

a) fornire supporto tecnico all'attività dei Comuni relativa alla definizione delle politiche fiscali e tariffarie (consulenza specializzata in materia legale/fiscale, svolgimento analisi quantitative e simulazioni sulle previsioni di gettito in materia di servizio idrico integrato e di TIA); l'adozione dei provvedimenti deliberativi relativi alle politiche tariffarie e fiscali rimane, in ossequio alle vigenti disposizioni legislative, di competenza dei singoli Comuni;-----

b) svolgere l'attività di sportello al cittadino (cd. "*front office*"), consistente nel supporto specialistico su normativa tributaria, attività di accertamento e fase istruttoria delle pratiche di competenza del Servizio Entrate, nonché nell'attività di supporto informativo di base e nel rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento; -----

c) gestire le attività previste per la riscossione ordinaria degli importi dovuti e quelle di verifica e di controllo finalizzate all'accertamento e alla predisposizione dei documenti necessari alla formalizzazione dell'attività; -----

d) gestire le fasi procedurali e gli adempimenti connessi alle fasi pre-coattiva e coattiva per il recupero degli importi non riscossi in via ordinaria; -----

e) gestire il contenzioso (analisi e valutazione dei contenuti del ricorso presentato e presidio diretto delle fasi del ricorso, ove consentito dalla legge) e fornire supporto tecnico ai professionisti esterni nominati dai singoli Comuni interessati; -----

f) gestire dal punto di vista operativo le attività di natura amministrativa connesse all'esercizio del servizio, quali le attività di controllo e rendicontazione, la gestione dei rapporti con i fornitori esterni, le operazioni di aggiornamento delle banche dati.-----

6. In coerenza con le finalità e con gli obiettivi della gestione associata, i Comuni della Val di Fassa si impegnano a proseguire la progressiva uniformazione ed omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle tariffe, delle aliquote, delle agevolazioni, delle procedure amministrative, della modulistica, delle metodologie e dei comportamenti in uso nelle materie e nelle attività di competenza

del Servizio Entrate.-----

7. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa in attuazione della presente convenzione ed in conformità ad essa sono atti della gestione associata con effetti verso i singoli enti aderenti. -----

#### **ARTICOLO 4 - Sede della gestione associata e modalità del suo svolgimento.**

1. Il C.g.F. provvede a dotare la gestione associata di idonea sede, dove vengono curate le attività di competenza dell'Organo di governo, l'approvvigionamento dei beni e servizi necessari, il riparto delle spese del servizio fra i Comuni serviti e l'incasso degli eventuali finanziamenti provinciali. -----

2. Presso i Comuni di Moena, San Giovanni di Fassa e Canazei si costituiscono tre uffici territoriali operativi, ai quali competono tutte le altre attività di gestione del servizio, mentre negli altri 3 Comuni verranno assicurati servizi di sportello periferico periodico; in concomitanza con scadenze di pagamento delle imposte maggiori, saranno aperti anche altri sportelli.-----

3. Ogni Comune è tenuto a fornire le informazioni di base ai cittadini ed a consegnare loro la modulistica ed i relativi fogli informativi (cd. "*sportello di primo livello*"). -----

4. Per quanto non viene espressamente disciplinato dalla presente convenzione o che non venga definito nell'ambito dell'Organo di governo di cui all'art. 7, il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'ente capofila. -----

#### **ARTICOLO 5 – Personale.**

1. Alla data di approvazione della presente convenzione per la gestione associata del Servizio Entrate, i Comuni della Val di Fassa mettono a disposizione del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il personale di seguito indicato, scelto fra le professionalità attualmente in servizio presso i Comuni medesimi:-----

- COMUNE DI CANAZEI: n. 1 unità di Categoria C-EVOLUTO, per un carico orario a *part-time* di 28/36 (0,78 FTE) e n. 1 unità di Categoria C-EVOLUTO, per un carico orario a *part-time* di 28/32 (0,88 FTE); -----
- COMUNE DI CAMPITELLO: n. 1 unità di Categoria C-BASE per un carico orario di 20 ore settimanali su 36 (0,56 FTE); -----
- COMUNE DI MAZZIN: n. 1 unità di Categoria B-EVOLUTO per un carico orario di 18 ore settimanali su 36 (0,50 FTE); -----

- COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA: n. 1 unità di Categoria D-BASE con carico orario a tempo pieno di 36/36 (1 FTE), n. 1 unità di Categoria C-BASE per un carico orario a tempo pieno di 36/36 (1 FTE) n. 1 unità di Categoria C-BASE per un carico orario a *part-time* di 24/36 (0,67 FTE), e n. 1 unità di Categoria C-EVOLUTO per un carico orario a *part-time* di 20/36 (0,56 FTE);-
- COMUNE DI MOENA: n. 1 unità di Categoria C-EVOLUTO con carico orario a *part-time* di 18/36 (0,50 FTE) e n. 1 unità di Categoria C-BASE, con carico orario a *part-time* di 30/36 (0,83 FTE) e n. 1 unità di Categoria C-BASE, con carico orario a *part-time* di 27/36 (0,75 FTE).-----

2. La dotazione complessiva dei dipendenti comunali destinati alla gestione associata del Servizio Entrate nella fase di sottoscrizione della presente convenzione risulta essere perciò di n. 11 unità, alcune a tempo pieno ed altre a *part-time* con carico orario variabile, corrispondenti a n. 8,03 “unità equivalenti” (“*FTE - Full Time Equivalent*”), ed in particolare:-----

- n. 1 unità di Categoria D-BASE, alla quale andrà attribuita la responsabilità del Servizio Entrate;-
- n. 2,72 unità FTE di Categoria C-EVOLUTO; -----
- n. 3,81 unità FTE di Categoria C-BASE; -----
- n. 0,50 unità FTE di Categoria B-EVOLUTO. -----

3. La dotazione complessiva del personale adibito alla gestione associata del servizio potrà subire variazioni nel corso del tempo, in termini sia qualitativi che quantitativi, secondo quanto andrà a decidere l'Organo di governo di cui al successivo art. 7, comunque nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.-----

4. L'Amministrazione del C.g.F., d'intesa con l'Organo di governo, individua, tra il personale dei Comuni aderenti, un dipendente di Categoria non inferiore alla D-Livello Base al quale affidare la direzione e la responsabilità della gestione associata del Servizio Entrate, secondo quanto prevede il successivo art. 6.-----

5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che riguardano il personale destinato al servizio associato, si conviene sull'opportunità di distinguere fra “rapporto organico (o di impiego)” e “rapporto funzionale (o di servizio)” dei dipendenti interessati.-----

6. Il rapporto organico degli addetti al servizio associato permane invariato col Comune di appartenenza e rimane disciplinato, per quanto non previsto nella presente convenzione, dalla normativa vigente per il personale del Comune di appartenenza; attengono al rapporto organico gli

aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, fatto salvo quanto prevede il successivo comma 9, gli accertamenti di responsabilità, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle eventuali sanzioni.-----

7. Dal punto di vista funzionale, il personale destinato al servizio associato dipende tuttavia dal responsabile del servizio stesso, individuato secondo il successivo art. 6: questi deve, infatti, organizzare e gestire il personale in funzione della migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, come prevede il precedente art. 3 e, per gli stessi scopi e nel rispetto dei medesimi principi, il personale addetto alla gestione associata deve svolgere la propria attività mettendo in atto ogni forma di collaborazione, nel rispetto delle rispettive professionalità, degli obiettivi assegnati dall'Organo di governo e delle direttive impartite dal responsabile del servizio.-----

8. Il responsabile del servizio associato concede, nel rispetto dei regolamenti del personale e dei contratti collettivi in vigore negli enti di appartenenza, le ferie ed i permessi richiesti dai dipendenti addetti al Servizio Entrate; altri permessi, congedi straordinari e simili che comportano assenze dal lavoro di lunga durata (quali, ad esempio, le aspettative, i congedi per maternità, per malattia, per studio e simili) sono, invece, concessi ai dipendenti destinati alla gestione associata dal segretario o dal funzionario responsabile dei Comuni dai quali essi dipendono, dopo aver consultato in proposito il responsabile del servizio associato.-----

9. Per ragioni organizzative e di uniformità, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi legati alla produttività e quant'altro previsto dalla contrattazione collettiva e decentrata, vengono determinati, per il personale addetto alla gestione associata, dal competente organo amministrativo o dal dirigente dell'ente dal quale il personale dipende, su proposta del responsabile del servizio associato. Analogamente, l'organo amministrativo o il dirigente dell'ente di appartenenza individuano, su proposta del responsabile, le iniziative di aggiornamento e formazione del personale in base alle esigenze derivanti dal progetto del servizio associato ed, eventualmente, anche in base a specifici programmi operativi da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali, qualora ciò sia richiesto dalle norme della contrattazione collettiva di settore.-----

#### **ARTICOLO 6 - Responsabile del servizio associato.**

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità della gestione associata, l'Amministrazione del C.g.F., d'intesa con l'Organo di governo di cui all'articolo seguente, individua, tra il personale dei

Comuni destinato al Servizio Entrate, un dipendente di Categoria non inferiore alla D-Livello Base al quale affidare la direzione e la responsabilità della gestione associata.-----

2. Il responsabile del servizio sarà dotato di un elevato grado di autonomia decisionale negli ambiti tecnici ed operativi di sua competenza e, in particolare:-----

a) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Organo di governo al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;-----

b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro, da sottoporre all'Organo di governo ed all'Amministrazione del C.g.F., che tenga conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;-----

c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti, che verranno sottoposti anch'essi all'Organo di governo ed all'Amministrazione del C.g.F.-----

3. Nell'ambito della struttura amministrativa dedicata alla gestione associata del Servizio Entrate, l'Organo di governo può individuare, su proposta del responsabile del servizio, ulteriori figure di coordinamento, gerarchicamente dipendenti dallo stesso responsabile, alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio stesso.-----

4. Il responsabile del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti aderenti alla presente convenzione, fatta salva la possibilità che gli viene riconosciuta di nominare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, uno o più delegati per specifici procedimenti.-----

5. L'Organo di governo definisce il contenuto del rapporto funzionale, nei confronti degli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile del servizio e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del precedente comma 3.-----

#### **ARTICOLO 7 - Organo di governo.**

1. I Comuni ed il C.g.F. concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "*Organo di governo*", con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.-----

2. L'Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e dal Procurador del C.g.F., i quali sono sostituiti – in caso di assenza od impossibilità a partecipare alle sedute – dai Vicesindaci, dal Viceprocurador o da altri amministratori da loro stessi delegati di volta in volta.-----

3. Il Procurador del C.g.F. presiede le sedute dell'Organo di governo.-----
4. Competono all'Organo di governo, in particolare:-----
- a) l'individuazione, d'intesa con l'Amministrazione del C.g.F. e nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e della contrattazione collettiva, del responsabile della gestione associata, previsto dal precedente art. 6;-----
  - b) l'approvazione della pianificazione strategica delle attività del servizio e del piano annuale di lavoro, predisposto dal responsabile del servizio associato, in funzione delle esigenze degli enti aderenti, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili;-----
  - c) l'eventuale esternalizzazione di parte del servizio, nonché l'eventuale avvalimento di uffici di altri enti;-----
  - d) la definizione dei costi del servizio ordinario ed anche degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, nonché la programmazione delle risorse finanziarie, sulla base delle proposte a tal fine formulate dal responsabile del servizio associato;-----
  - e) l'utilizzo di eventuali risorse straordinarie relative al servizio;-----
  - f) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal responsabile del servizio;-----
  - g) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti convenzionati.-----
5. Alle sedute dell'Organo di governo partecipano il Responsabile del servizio associato, che fornisce consulenza tecnica, giuridica e propositiva in ordine alla gestione del servizio associato, un dipendente dell'U.O. degli Affari generali del Comun General de Fascia, nonché il Segretario od altro funzionario del C.g.F. per assicurare il coordinamento ed il raccordo necessari tra la gestione associata e l'ente capofila.-----
6. L'Organo di governo adotta le proprie decisioni col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti; tra i favorevoli, i Sindaci devono essere in numero tale da rappresentare la maggioranza della popolazione residente in Val di Fassa.-----
7. L'Organo di governo può costituire una commissione od un organismo ristretto, composta/o da tre membri scelti tra i suoi componenti, con compiti operativi, attuativi ed esecutivi delle decisioni assunte dall'Organo di governo medesimo.-----

#### **ARTICOLO 8 - Durata della convenzione.**

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 10 anni decorrenti dall'1 settembre 2023.-----
2. In caso di non adesione alla convenzione o di recesso da essa da parte di singoli Comuni, la gestione del servizio associato prosegue con la partecipazione degli altri Comuni.-----

#### **ARTICOLO 9 - Rapporti finanziari.**

1. I costi del servizio associato sono a carico dei Comuni convenzionati secondo quanto prevede il presente articolo.-----
2. Per "costi del servizio" si intendono tutti gli oneri riguardanti il personale adibito alla gestione associata, le spese di gestione, quelle per l'acquisto di beni e servizi, gli oneri per la loro custodia e manutenzione ed eventuali ulteriori oneri comunque connessi alla gestione del servizio.-----
3. Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:-----
  - a) con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti ai Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;-----
  - b) con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente capofila, nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.-----
4. I costi del servizio sono sostenuti dai Comuni aderenti e vengono ripartiti fra questi ogni anno, al netto di eventuali contributi ed incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, come indicato qui di seguito:-----
  - per il 33% (un terzo), in proporzione alla spesa storica sostenuta da ciascun Comune per la gestione delle entrate e risultante dai dati a consuntivo esposti nel rendiconto di gestione del 2011;-----
  - per il 33% (un terzo), in proporzione al numero di unità immobiliari situate nei vari Comuni, come risultano dal Catasto al primo gennaio di ogni anno;-----
  - per il rimanente 34% (un terzo), in proporzione agli incassi dell'IMU registrati in ogni Comune e risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno precedente.-----
5. Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più Comuni, l'Organo di governo provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione.-
6. Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quelli elencati nel precedente art. 3, saranno addebitati al Comune che li richiede in base all'impegno lavorativo richiesto alla gestione associata.-----

7. Il C.g.F., quale ente capofila, assicura la custodia, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili utilizzati dal servizio associato, collocati presso l'Ufficio centrale della gestione associata; i beni mobili di nuova acquisizione per l'Ufficio centrale saranno inventariati dal C.g.F., ma la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i Comuni convenzionati nella stessa misura di cui al precedente comma 4. Per quanto riguarda la custodia, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la nuova acquisizione di beni mobili presso gli sportelli periferici, sarà a carico dei singoli Comuni in cui lo sportello periferico è allocato.-----

8. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dall'Amministrazione del C.g.F., tenendo conto delle decisioni assunte dall'Organo di governo, e deve essere quantificato in tempo utile in vista della predisposizione dei bilanci da parte degli enti convenzionati. Ciascun Comune dovrà versare al C.g.F. - entro il 30 giugno di ogni anno - il 50% della quota dei costi preventivati a suo carico, al netto di eventuali crediti.-----

9. L'Amministrazione del C.g.F. predispone, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto delle spese del servizio, sulla base del quale verranno effettuati gli addebiti a carico dei Comuni o gli accrediti a loro favore; l'Organo di governo dovrà approvare il rendiconto ed il conseguente riparto definitivo delle spese fra i Comuni, che dovranno versare al C.g.F. le quote a loro debito entro i successivi 60 giorni.-----

#### **ARTICOLO 10 - Risoluzione di controversie.**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'Organo di governo di cui all'art. 7.-----

2. Qualora ciò non fosse possibile, prima di devolvere la controversia alla giurisdizione ordinaria, il Procurador del C.g.F., su proposta dell'Organo di governo o su richiesta scritta di almeno un Sindaco, convocherà nella sede dell'ente capofila le giunte comunali in seduta comune: in questa sede, si dovrà ricercare la risoluzione dei contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta che illustri le soluzioni concordate e che andrà comunicata ai rispettivi consigli comunali.-----

#### **ARTICOLO 11 - Disposizioni di rinvio.**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile ed alle altre normative vigenti nelle materie che ne formano oggetto.-----

2. I Consigli dei Comuni convenzionati ed il Consei General del C.g.F. potranno apportare eventuali

modificazioni od integrazioni alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e con la medesima procedura da seguire per la sua originaria approvazione.-----

Letto, confermato e sottoscritto, il giorno --.--.2023.-----

Il Procurador del Comun general de Fascia:

avv. Giuseppe Detomas \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Canazei:

dott. Giovanni Bernard \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa:

sig. Ivo Bernard \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Mazzin:

sig. Fausto Castelnuovo \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa:

sig. Giulio Florian \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Soraga:

sig. Valerio Pederiva \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Moena:

sig. Alberto Kostner \_\_\_\_\_